

LE NOVITÀ FISCALI DELLA FINANZIARIA 2003: IL PUNTO SULLE MODIFICHE RIGUARDANTI LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

di **Giuseppe Carlo Sanna**

Dottore commercialista e Revisore contabile in Sassari

e **Franca Tiloca**

Dottore commercialista in Sassari

L'art.90 della legge Finanziaria (Legge 27 dicembre 2002, n.289) contiene il riordino della disciplina giuridica e fiscale delle associazioni sportive oltre che regole molto precise per l'erogazione di contributi da parte di enti pubblici. Al riguardo sono interessanti i commi in cui si prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e concessioni governative nonché la modifica dell'art.74 comma 2 del T.U.I.R. (in senso nettamente vantaggiosa) per quanto riguarda l'erogazione di contributi (c.d. sponsorizzazioni) a favore delle società e associazioni sportive.

ART.90 - DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

✘ **Art.90, comma 1**

Società sportive dilettantistiche – Disciplina fiscale

Le agevolazioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (determinazione forfetaria dell'IVA e delle imposte sui redditi ed esonero dagli obblighi contabili, secondo le disposizioni della legge n.398/1991), si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.

✘ **Art.90, comma 2**

Limite massimo per la determinazione forfetaria delle imposte

Modifica dell'art.1 della legge n.398/91

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo per l'esercizio dell'opzione per la determinazione forfetaria delle imposte (art.1 della legge n.398/91), è elevato a € 250.000 (in precedenza il limite era fissato in lire 100.000.000).

✘ **Art.90, comma 3**

Collaborazioni a favore delle società sportive

Modifica degli artt.81 e 83 del T.U.I.R.

Si specifica che ora costituiscono *redditi diversi*, anche le somme derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (così come già lo erano l'assimilazione di indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva). Tali somme non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € 7.500.

✘ **Art.90, comma 4**

Contributi erogati a società sportive – Esonero da ritenuta

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

✘ Art.90, comma 5

Imposta di registro sugli atti costitutivi delle società sportive

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

✘ Art.90, comma 6

Imposta di registro sugli atti delle federazioni sportive

Modifica dell'art.27-bis, Tabella B, del D.P.R. n.642/1972

Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

✘ Art.90, comma 7

Tasse di concessione governativa sugli atti riguardanti le società sportive

Modifica dell'art.13-bis del D.P.R. n.641/1972

Gli atti e i provvedimenti concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

✘ Art.90, commi 8 e 9

Contributi a società sportive – Deducibilità dal reddito d'impresa

Modifica degli artt. 65 e 74 del T.U.I.R.

Per il soggetto erogante costituisce spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, deducibile ai sensi dell'art. 74, comma 2, del T.U.I.R., il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000.

È abrogata la disposizione secondo cui erano deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche.

✘ Art.90, comma 9

Erogazioni liberali a società sportive – Oneri detraibili

Modifica dell'art. 13 -bis del T.U.I.R.

Costituiscono oneri per i quali è ammessa la detrazione d'imposta del 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 1.500, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità.

✘ Art.90, comma 10

Base imponibile IRAP

Modifica dell'art. 17 del D.Lgs n.446/1997

Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.

✘ Art.90, comma 11

Perdita della qualifica di ente non commerciale

Modifica dell'art. 111-bis del T.U.I.R.

Le disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 111-bis, comma 4, del T.U.I.R.) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche.

✘ Art.90, commi 12-16

Il combinato disposto dai commi da 12 a 16 istituisce un fondo di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui assunti dalle società sportive finalizzati all'acquisizione, costruzione o miglioramento degli impianti sportivi. Il fondo sarà disciplinato con un successivo regolamento e sarà gestito dall'Istituto per il credito sportivo.

✘ Art.90, comma 17

Forma giuridica delle società sportive

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. Del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n.361/2000;
- c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

✘ Art.90, commi 18 e 19

Statuto delle società sportive

Con uno o più regolamenti, emanati nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, sono individuati:

- a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
 - 1) assenza di fini di lucro
 - 2) rispetto del principio di democrazia interna
 - 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
 - 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina
 - 5) gratuità degli incarichi degli amministratori
 - 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
 - 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione allo sport cui la società o l'associazione intende affiliarsi
- b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale
- c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

✘ **Art.90, commi 20 e 21**

Registro delle società sportive dilettantistiche

Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinte nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI.

✘ **Art.90, comma 22**

Accesso ai contributi pubblici

Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nell'apposito registro tenuto presso il CONI.

Inoltre il **comma 23** consente espressamente ai dipendenti pubblici di prestare la propria attività presso i soggetti considerati dall'articolo 90 della legge finanziaria, a condizione che sia a titolo gratuito. Non occorre l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, al quale basterà solo inviare una comunicazione. Ai dipendenti pubblici sarà possibile riconoscere, però, le indennità e i rimborsi previsti dall'art.81, comma 1, lettera *m*), del DPR 917/86. Il **comma 24** impone agli enti locali che esercitano impianti sportivi di lasciarli a disposizione di tutti i cittadini, garantendo, soprattutto, l'utilizzo degli impianti medesimi a tutte le società e associazioni sportive, in base a criteri oggettivi, che, ovviamente, dovranno essere definiti da regolamenti. A mente del **comma 25**, per meglio garantire il rispetto del patto di stabilità, gli enti locali, inoltre, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare *in via preferenziale*, mediante convenzioni, la gestione a società e associazioni dilettantistiche. Tuttavia le modalità di affidamento saranno stabilite da una legge regionale. Si omette il commento dell'ultimo comma in quanto di scarsa utilità e applicazione per la disciplina equestre.

(Riproduzione riservata ®)